

SPAGNA**Il Tribunale costituzionale si pronuncia sulla libertà di espressione
dei rappresentanti sindacali**

27/09/2018

Il Tribunale costituzionale ha anticipato nella sua pagina *web* la sentenza del 6 settembre 2018¹, che accoglie il ricorso di *amparo* di un lavoratore, membro del comitato di una impresa di vigilanza, nei confronti della decisione giurisdizionale che aveva confermato la liceità del suo licenziamento per motivi disciplinari.

Alcuni rappresentanti sindacali dell'impresa, che prestava servizi al comune, avevano deciso di mettere in atto una protesta durante una seduta del consiglio comunale di Las Palmas, per la passività dimostrata dai rappresentanti pubblici in un conflitto lavorativo riguardante il mancato rispetto dei diritti salariali dei lavoratori. Il ricorrente si era alzato dal posto dove sedeva, aveva indossato una maschera raffigurante un personaggio pubblico noto per il suo coinvolgimento in una trama di corruzione e una maglietta con la scritta "dove c'è un corrotto, c'è un corruttore. È tanto importante conoscere il nome del politico corrotto, quanto conoscere quello dell'impresa di vigilanza corruttrice".

Il Tribunale superiore di giustizia delle Canarie aveva ritenuto giustificato il licenziamento, poiché la libertà di espressione non avrebbe protetto le espressioni insultanti, ingiuriose o vessatorie del ricorrente nei confronti dell'impresa e del comune.

Il Tribunale costituzionale ha ritenuto di particolare rilievo il pronunciarsi sulla portata della libertà di espressione in materie di interesse lavoristico e sindacale, quando questa viene utilizzata come strumento per l'esercizio della funzione sindacale.

Prima di entrare nel merito del ricorso, il *plenum* ha ripercorso la giurisprudenza in materia, delimitando il contenuto della libertà di espressione nell'ambito del rapporto di lavoro, precisando in quale misura si veda interessata quando è esercitata dai rappresentanti dei lavoratori e stabilendo in quale modo possa essere modulato il contenuto dell'anzidetta libertà quando questa opera al contempo come un meccanismo di partecipazione al dibattito pubblico su questioni della stessa natura². Considerando che, al già ampio ambito di libertà e di tutela riconosciuto alla libertà di espressione esercitata dai rappresentanti dei lavoratori, si aggiunge l'esistenza di un contesto di

¹ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_080/2017-4422STC.pdf. Per un commento della decisione, v. E. ROJO, *La relevancia de la acción sindical para incidir en decisiones políticas que afectan a las personas trabajadoras. Examen de la importante sentencia del TC de 6 de septiembre de 2018*, del 16/09/2018, <http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/09/la-relevancia-de-la-accion-sindical.html>.

² V. il FJ 3.

dibattito utile per la formazione dell'opinione pubblica, ha concluso che questo comporta il riconoscimento di ancora maggiore portata alla libertà, facendola diventare specialmente resistente o immune a restrizioni che sono invece operative in altri contesti.

La decisione impugnata, che aveva confermato la legittimità del licenziamento per motivi disciplinari perché la condotta del ricorrente avrebbe superato i limiti che impone il rispetto del diritto all'onore del datore di lavoro e dell'amministrazione, si era basata su un'errata ponderazione dei diritti in conflitto. Non aveva preso in considerazione aspetti essenziali del caso di specie, quali: la condizione di rappresentante sindacale del ricorrente; il contenuto del messaggio; la necessità e la finalità perseguita; la proiezione o la notorietà pubblica dei destinatari; il modo in cui era stato interessato il loro onore o prestigio professionale o imprenditoriale; la forma, il mezzo o il luogo in cui era avvenuta la manifestazione di libertà; la sua diffusione ed il grado di connessione con le attività di interesse pubblico; il danno subito dall'impresa, nonché il contesto in cui si erano svolte le manifestazioni³. Tutto ciò aveva determinato la violazione del diritto alla libertà sindacale (art. 28, comma 1, Cost.), in relazione al diritto alla libertà di espressione (art. 20, comma 1, lettera *a*, Cost.).

Carmen Guerrero Picó

³ V. il FJ 6.